



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1371**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni applicative dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. e della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, con validità dall'anno 2013 concernenti l'incentivazione dei soggetti pubblici e privati per investimenti diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili di energia.

Il giorno **11 Luglio 2013** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) prevede che *“in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia”*.

Per perseguire dette finalità il medesimo articolo 14 prevede la possibilità di concedere, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato, contributi provinciali a soggetti pubblici e privati per interventi diversificati in campo energetico ambientale che comprendono, tra l'altro, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di produzione e trasporto dell'energia, la riconversione degli impianti tradizionali di alimentazione degli autoveicoli, la promozione dell'uso di veicoli ecologici, la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Con obiettivi analoghi, l'articolo 5 *“Incentivazione”* della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 concernente *“Risparmio energetico e inquinamento luminoso”* prevede che la Provincia provveda alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di misure finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico, collocando tali interventi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge provinciale n. 14/1980. L'intervenuta abrogazione di quest'ultima norma, ad opera proprio della nuova legge provinciale sull'energia (L.P. n. 20/2012), può consentire, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, della L.P. 20/2012, di considerare trasposto alle spese della medesima tipologia previste dalla nuova legge provinciale sull'energia, il riferimento alle autorizzazioni di spesa per gli incentivi contenuto nella legge provinciale n. 14/1980.

Mediante propria deliberazione, da adottarsi ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia, la Giunta provinciale deve ora definire le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure di incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano pluriennale degli investimenti.

Avendo peraltro considerato l'inopportunità di elaborare un nuovo piano pluriennale degli investimenti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della predetta legge provinciale n. 20/2012, in un periodo in cui l'attuale legislatura volge al termine, la presente proposta provvede all'attuazione del menzionato articolo 14, rinviando a successivo provvedimento l'adozione di criteri e modalità per la presentazione delle domande relative al piano pluriennale degli investimenti.

Relativamente agli interventi di cogenerazione e teleriscaldamento che la nuova legge provinciale sull'energia riconduce all'interno del predetto piano pluriennale, si ritiene che, fino all'adozione del nuovo documento programmatico, possano essere ammessi a contributo a valere sulle allegate disposizioni purché comportino una spesa inferiore ad un milione di euro e siano coerenti con le linee programmatiche del vigente piano pluriennale degli investimenti, di prossima scadenza.

Va preliminarmente evidenziato che in materia di incentivi in ambito energetico fino all'anno 2012 la Provincia, in attuazione delle leggi provinciali 29 maggio 1980, n. 14 recante "*Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia*" (ora abrogata) e 3 ottobre 2007, n. 16 recante "*Risparmio energetico e inquinamento luminoso*", ha approvato annualmente specifiche discipline di criteri che si sono succedute nel tempo, le ultime delle quali – riferite ai criteri per l'anno 2012 - sono state adottate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2942 e 2943 in data 30 dicembre 2011. Mediante bandi annuali erano quindi fissati i termini di presentazione delle domande e le risorse a disposizione.

Nella definizione delle disposizioni applicative dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012 e della legge provinciale n. 16/2007 a valere dall'anno 2013, come esposte nel presente atto e nei suoi allegati, si introduce una nuova impostazione della disciplina del comparto, avendo cura peraltro di salvaguardare gli elementi di conoscenza più qualificanti emersi dall'esperienza maturata negli anni scorsi nell'ambito dell'incentivazione provinciale in campo energetico, le modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina statale, nonché le modificazioni evolutive, di carattere tecnico-economico riguardanti alcune delle tipologie di intervento/tecnologie considerate.

La presente proposta di deliberazione fissa anzitutto disposizioni attuative della norma di riferimento (articolo 14 della L.P. n. 20/2012) a validità permanente, decorrenti dalla data indicata dal provvedimento di approvazione della Giunta provinciale e vigenti fino ad eventuale modifica.

Di fatto, è un'impostazione analoga a quella della disciplina attuativa della normativa provinciale di incentivazione delle imprese, della quale recepisce anche gran parte delle procedure di istruttoria e di erogazione dei contributi, provvedendo alla trattazione delle istanze secondo l'ordine di presentazione e alla successiva concessione delle agevolazioni sulla base dell'ordine di conclusione dell'iter istruttorio, eliminando in tal modo le problematiche connesse alla formazione di una graduatoria di aventi diritto, elemento che, in passato, è stato spesso causa dei rallentamenti registrati nella procedura valutativa in applicazione della L.P. n. 14/1980.

La disciplina applicativa della legge provinciale n. 20/2012 ripropone anzitutto l'adozione del collaudato sistema, caratterizzante le deliberazioni di criteri, basato su due distinte procedure:

- la *procedura semplificata* relativa ad interventi – già conclusi alla data della richiesta di contributo del soggetto interessato – che per dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una *spesa ammissibile* inferiore o uguale a 50.000,00 Euro (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia di intervento da rendicontare ed alle eventuali ulteriori indicazioni in essa contenute);
- la *procedura valutativa* relativa ad interventi che - non ancora avviati alla data della domanda avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una spesa ammissibile non superiore ad 1 milione di euro (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare, alle dimensioni fisiche dell'intervento e alle eventuali ulteriori prescrizioni ivi descritte).

Per alcune tipologie di iniziative si prevede di consentire unicamente la presentazione della domanda in procedura valutativa, alla quale si è inteso ricondurre anche le iniziative che, pur rientrando nei limiti tecnico-economici della procedura semplificata, presuppongono, per la loro realizzazione, l'esecuzione di opere edili.

E' stato valutato inoltre, che le misure introdotte per l'incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell'Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1, e 3 marzo 2010, n. 4, possono rappresentare un aiuto sufficiente alla costruzione e ristrutturazione di edifici ambientalmente ed energeticamente virtuosi, per cui si è ritenuto di non consentirne la cumulabilità con gli aiuti previsti nella scheda tecnica 3.04 di cui all'allegato b) al presente provvedimento.

In coerenza con le disposizioni statali e, in particolare, del decreto legislativo n. 115/2008, si sono altresì mantenute le disposizioni sulla non cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni.

In considerazione del riconoscimento sistematico delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione e di efficientamento energetico (art. 16-bis del T.U.I.R. di cui al DPR n. 917/1986, come introdotto dall'articolo 4 del decreto legge n. 201/2011) e del mantenimento, per l'anno 2013, delle detrazioni fiscali del 55% (per spese relative all'efficienza energetica degli immobili sostenute fino al 30 giugno 2013, come confermato dal decreto legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e del 65% (per effetto del recente provvedimento governativo), si reputa che l'esclusione dalle fattispecie incentivabili ai sensi della L.P. 20/2012 di alcuni interventi di carattere energetico ancora previsti dalla normativa nazionale, possa stimolare gli interessati ad orientarsi verso la fruizione dei convenienti benefici fiscali proposti per tali tipologie dall'ordinamento statale.

Per le particolari caratteristiche climatico-ambientali del territorio trentino, si è pertanto cercato di indirizzare le risorse provinciali per l'incentivazione in campo energetico ad iniziative peculiari che possano elevare la qualità generale degli investimenti privati e pubblici ed i relativi riscontri in termini di risultati, anche sotto il profilo del saldo energetico.

Si ricorda che le disposizioni proposte con questo provvedimento non potranno applicarsi agli interventi per gli investimenti significativi nel settore dell'energia (quelli con spesa pari o superiore ad un milione di Euro), per i quali si rinvia all'adozione di una specifica disciplina di accesso agli interventi del previsto piano pluriennale degli investimenti, richiamata ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 della L.P. n. 20/2012. Le tipologie di investimenti che il comma 6 dell'articolo 14 della L.P. n. 20/2012 riconduce all'approvazione del piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura potranno essere ammesse a contributo, in prima applicazione delle allegate disposizioni, solo per spese di importo inferiore ad un milione di euro.

Gli impianti fotovoltaici in rete risultano esclusi dalle tipologie incentivabili considerata la maturità tecnico-economica conseguita dalla tecnologia, il notevole ridimensionamento dei relativi costi di installazione, il perdurare degli incentivi del cosiddetto (5°) "Conto energia" di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo

economico di data 5 luglio 2012 e di altri incentivi resi disponibili da enti operanti sul territorio provinciale nonché le esigenze di selettività degli interventi e di razionalizzazione della spesa della Provincia.

Per motivazioni pressoché analoghe, sono stati esclusi dalle tipologie incentivabili anche i *generatori di calore* non aventi i requisiti per rientrare nella definizione di “caldaia”.

Per gli *interventi su edifici (edifici sostenibili, edifici a basso consumo esistenti, edifici a basso consumo nuovi)* sono state uniformate le condizioni di ammissibilità, riconducendo la domanda alla sola procedura valutativa e considerando i protocolli di sostenibilità riconosciuti in ambito provinciale.

Viene altresì riproposta l'ammissione a contributo delle diagnosi energetiche e degli studi di fattibilità, nonché dei Piani di azione per l'energia sostenibile (PAES) redatti dagli Enti Locali nell'ambito del Patto dei Sindaci (Convention of Majors) promosso dall'Unione europea.

I parametri tecnici ed economici contenuti nelle *schede tecniche* allegate riassumono comunque, anche in funzione istruttoria e operativa, le tipologie/tecnologie ritenute incentivabili.

Alle *imprese* ammesse a presentare la domanda di contributo si applicano nell'ambito della *procedura valutativa* le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 agosto 2008 (articoli 21 e 23) in alternativa alla disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006. La disciplina “*de minimis*” si applica invece obbligatoriamente alle *imprese* che accedono alle agevolazioni nell'ambito della *procedura semplificata*. Il rispetto di tali condizioni, che prevedono l'esonero dall'obbligo di notificazione, consente l'applicazione immediata della nuova normativa prevista dalla legge provinciale sull'energia ed il superamento dell'iterazione di efficacia delle norme abrogate stabilita all'art. 39, comma 2, della medesima legge provinciale n. 20/2012. Infatti, la disciplina di attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20, proposta in allegato, nel prevedere misure di aiuto per le imprese rientranti nelle norme dell'Unione europea per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo di notificazione alla Commissione, non ricade nella limitazione di efficacia stabilita all'articolo 38 della medesima legge provinciale.

Si prevede altresì che gli *enti pubblici*, come definiti nell'Allegato a) alla sezione “Definizioni”, possano beneficiare dei contributi di cui alle sole tipologie/tecnologie comprendenti i Piani di azione per l'energia sostenibile (PAES), le iniziative innovative ed i Piani regolatori di illuminazione comunali (PRIC).

Si prevede inoltre di mantenere l'obbligo, a carico dei beneficiari del contributo, di cedere alla Provincia il diritto al ritiro dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) eventualmente rilasciati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), a fronte della realizzazione degli interventi di risparmio energetico nell'ambito della *procedura semplificata* e l'opzione volontaria sulla cessione del diritto nell'ambito della *procedura valutativa*.

Considerata la portata delle modifiche introdotte dalle allegate disposizioni applicative della L.P. n. 20/2012, alle procedure di accesso ai benefici per l'efficientamento energetico, rispetto alle precedenti modalità e prassi attuative della legge provinciale n. 14/1980, si propone di ampliare, in via transitoria, il periodo considerato per l'ammissione ai contributi in procedura semplificata per l'anno 2013, nell'intento di salvaguardare le legittime aspettative di coloro che, per le più diverse motivazioni, sono rimasti esclusi dai benefici del bando 2012 o hanno realizzato iniziative sulla base dei criteri del bando stesso che non trovano corrispondenza nella nuova disciplina applicativa della legge provinciale sull'energia.

Si è previsto pertanto che tutti coloro che hanno avviato l'iniziativa agevolabile nel periodo dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di entrata in vigore delle allegate disposizioni, siano ammessi a presentare richiesta di contributo in procedura semplificata secondo la disciplina applicativa della legge provinciale n. 14/1980 e s.m., sulla base dei criteri approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2942 e 2943 del 2011 e del bando di cui alla deliberazione n. 1092 del 1° giugno 2012. Tale previsione comporta peraltro la disapplicazione delle disposizioni dettate al punto 6.1.1 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2943 del 30 dicembre 2011, come modificata dalla deliberazione n. 1868 di data 7 settembre 2012.

Riguardo alle modalità di presentazione sia delle richieste in *procedura semplificata* sia delle domande di contributo in *procedura valutativa*, la modulistica da utilizzare è predisposta dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) ed è messa a disposizione sul sito provinciale www.modulistica.provincia.tn.it e sul sito dell'Agenzia www.apiae.provincia.tn.it.

Relativamente infine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione, per l'anno 2013, per gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni, si propone di assegnare un *budget* per un ammontare di Euro 3.000.000,00 relativo al finanziamento di tutte le tipologie/tecnologie previste dalle disposizioni allegate per domande in procedura semplificata e dai precedenti criteri applicativi delle leggi provinciali n. 14/80 e n. 16/2007 per la procedura semplificata con data inizio lavori dal 1° gennaio 2012, nonché di assegnare un *budget* per un ammontare di Euro 300.000,00 relativo al finanziamento di tutte le tipologie/tecnologie previste dalle disposizioni allegate riguardanti le domande presentate in procedura valutativa, fatte salve eventuali integrazioni di risorse messe a disposizione del bilancio di APIAE.

In sintesi, riepilogando quanto esposto, si ribadisce che:

- a) relativamente alle domande presentate con riferimento alla *procedura semplificata*:
- agli interventi avviati nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla data di approvazione del presente provvedimento e conclusi (data di fine lavori compresa) nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2013 o avviati e conclusi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la data di approvazione del presente provvedimento, si applicano i criteri contenuti nel bando 2012, la rispettiva documentazione e le relative misure di contributo;
 - agli interventi avviati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni allegate e conclusi nel periodo stabilito per la presentazione delle domande per l'anno 2013 a valere sulle medesime disposizioni, si applica la disciplina applicativa

dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012, allegata al presente provvedimento.

Per l'anno 2013 si propone di consentire la presentazione delle domande di contributo in procedura semplificata nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore dell'allegata disciplina ed il 31 ottobre 2013.

- b) relativamente alle domande presentate nel periodo stabilito dalla Giunta provinciale con riferimento alla procedura valutativa per:
- iniziative avviate dopo la presentazione della domanda, sono applicabili i criteri di cui al presente provvedimento.

I termini entro i quali è annualmente consentita la presentazione delle domande di contributo in procedura valutativa sono stabiliti dal punto 7.1.3, comma 1, dell'Allegato a). Per l'anno 2013, in deroga a tali previsioni, si propone di consentire la presentazione delle domande di contributo in procedura valutativa nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore delle allegato disposizioni ed il 31 ottobre 2013. Al di fuori dei termini di apertura e chiusura del periodo fissato dalla Giunta provinciale per la presentazione delle domande non è possibile presentare richieste di contributo per gli interventi incentivabili e non è possibile avviare le relative iniziative.

Considerata la particolare situazione economica in cui versa la realtà trentina e le molteplici misure varate dalla Provincia per fronteggiare la crisi in atto, attese le ricadute positive in termini economico-ambientali degli investimenti agevolati in questione, si ritiene di differire i termini di completamento e/o rendicontazione fissati dai relativi provvedimenti di concessione e scadenti negli anni dal 2008 al 2013, al 30 giugno 2014 per quanto concerne il completamento e al 31 dicembre 2014 per quanto riguarda la rendicontazione. Tale differimento è applicabile solo ai termini di completamento e rendicontazione scadenti negli anni dal 2008 al 2013 in relazione ai rapporti sorti e non ancora esauriti alla data di adozione del presente provvedimento ed è automatico, ossia non comporta alcuna specifica richiesta da parte del soggetto beneficiario. E' fatta salva la possibilità di presentare eventuali richieste di proroga nel rispetto della normativa vigente.

Considerato da ultimo che, limitatamente alla procedura semplificata, i tempi necessari all'adeguamento software dell'applicativo informatico per la contemporanea gestione di aiuti disciplinati dalle disposizioni allegato e dai criteri della L.P. n. 14/1980 risultano incompatibili con l'esigenza di attivare tempestivamente le misure di aiuto proposte, si ritiene di consentire che nel calcolo preliminare della spesa ammissibile, per quanto riguarda la considerazione degli importi dell'IVA, siano utilizzate le metodiche attualmente gestite dall'applicativo.

La presente proposta di deliberazione, completa degli allegati, è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l'esame preventivo ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 e sono stati acquisiti i relativi pareri nonché le osservazioni migliorative ed integrative.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m.;

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 ed il D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.;
- visto l'art. 39 ter della L.P. n. 3/2006;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- visti i pareri dei servizi provinciali di staff;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni applicative dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 concernenti l'incentivazione dei soggetti pubblici e privati per investimenti diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili di energia come riportate nell'Allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo che le stesse entrano in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione di questo provvedimento;
- 2) di approvare le schede tecniche degli interventi incentivabili ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1, contenute nell'Allegato b), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che, per le tipologie per le quali le imprese risultano ammesse a presentare la relativa domanda, i contributi nell'ambito della procedura valutativa possono essere concessi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 agosto 2008 (articoli 21 e 23) o, in alternativa, secondo la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, dando peraltro atto che la disciplina "de minimis" si applica obbligatoriamente alle imprese che accedono alle agevolazioni nell'ambito della procedura semplificata;
- 4) di stabilire che per l'anno 2013 il periodo temporale utile per la presentazione delle domande di contributo in **procedura semplificata**, a valere sulle disposizioni applicative dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012 di cui al punto 1 o sui criteri applicativi della legge provinciale n. 14/1980 e s.m. di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2942 e n. 2943/2011 e del bando 2012 di cui alla deliberazione n. 1092/2012, ha inizio con il giorno successivo alla data di approvazione di questo provvedimento e si conclude con il giorno 31 ottobre 2013;
- 5) di stabilire che, in deroga a quanto stabilito al punto 7.1.3, comma 1, delle allegare disposizioni, per l'anno 2013 il periodo temporale utile per la presentazione delle domande di contributo in **procedura valutativa**, a valere sulla disciplina applicativa dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012 di cui al punto 1, ha inizio con il giorno successivo alla data di approvazione di questo provvedimento e si conclude con il giorno 31 ottobre 2013;
- 6) di disapplicare, per le motivazioni esposte in premessa, le disposizioni dettate al punto 6.1.1 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2943 del 30 dicembre 2011, come modificata dalla deliberazione n. 1868 di data 7 settembre 2012;

- 7) di stabilire che, in prima applicazione della disciplina allegata, relativamente alle domande di contributo in procedura semplificata riguardanti interventi avviati nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla data di approvazione del presente provvedimento e conclusi (data di fine lavori compresa) nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2013 o avviati e conclusi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la data di approvazione del presente provvedimento, si applicano i criteri contenuti nel bando 2012, con la rispettiva documentazione e le relative misure di contributo;
- 8) di stabilire che, relativamente agli interventi avviati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni allegate e conclusi nel periodo stabilito per la presentazione delle domande per l'anno 2013 a valere sulle medesime disposizioni, si applica la disciplina applicativa dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012;
- 9) di differire, per le motivazioni indicate in premessa, in relazione ai rapporti sorti e non ancora esauriti alla data di adozione del presente provvedimento, i termini di completamento e rendicontazione delle iniziative agevolate ai sensi delle leggi provinciali n. 14/1980 e n. 16/2007, scadenti negli anni dal 2008 al 2013, rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 31 dicembre 2014. E' fatta salva la possibilità di presentare eventuali proroghe nel rispetto della normativa vigente;
- 10) di stabilire che le disposizioni previste al punto 7.1.2., comma 5, lettere c) e d) dell'Allegato a) inerenti l'istruttoria delle domande in procedura semplificata, si applicano anche alle domande presentate secondo tale procedura ai sensi della L.P. n. 14/1980.
- 11) di dare atto che i procedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 della L.P. n. 20/2012 e dalla L.P.n. 16/2007 sono attribuiti alle competenze dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) che è tenuta a provvedere alla predisposizione della modulistica e della documentazione necessaria alla presentazione delle domande di agevolazione;
- 12) di fissare in Euro 3.000.000,00 l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle domande di contributo presentate nell'anno 2013 in procedura semplificata a valere sulla disciplina applicativa dell'articolo 14 della legge provinciale n. 20/2012 di cui al punto 1 o sui criteri applicativi delle leggi provinciali n. 14/1980 e n. 16/2007 di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2942 e n. 2943/2011 e del bando 2012 di cui alla deliberazione giuntale n. 1092/2012;
- 13) di fissare in Euro 300.000,00 l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle domande di contributo presentate nell'anno 2013 in procedura valutativa a valere sulle disposizioni di cui al punto 1;
- 14) di dare atto che il fabbisogno finanziario di cui ai punti 12) e 13) trova copertura sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per l'esercizio 2013;
- 15) di rinviare a successivo provvedimento l'adozione di criteri e modalità per la presentazione delle domande relative al piano pluriennale degli investimenti,

considerato che il vigente piano pluriennale si concluderà in concomitanza con la prossima scadenza della XIV legislatura;

- 16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

CM - RM